

Mero ritardo P.A. e indennizzo

Ai fini dell'accoglimento dell'indennizzo per il mero ritardo è necessario che il privato abbia attivato il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

Il Tar Sicilia, Catania, Sez. II, con sentenza del 9 giugno 2025 n. 1844, si pronuncia sui presupposti per ottenere l'indennizzo per il mero ritardo.

Nel caso di specie, i ricorrenti, chiedendo anche l'indennizzo di cui all'art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, hanno contestato il silenzio-inadempimento di un Comune relativamente all'istanza di sanatoria edilizia presentata nell'anno 1986, dante causa degli attuali interessati, in relazione ad un fabbricato censito.

L'istanza di sanatoria è stata regolarmente istruita e risulta fornita dei pareri favorevoli degli enti competenti e dopo il decesso del dante causa, gli eredi sono venuti a conoscenza del fatto che per errore l'immobile era stato oggetto di confisca penale (il decreto di confisca, risalente all'anno 1994, riguardava in realtà un diverso immobile). Gli interessati hanno ottenuto la correzione dell'errore dal Tribunale di Catania nell'anno 2000 e nonostante la correzione, il Comune non ha rilasciato la concessione in sanatoria e ha ritardato anche nel rilascio del certificato di inesistenza di vincoli richiesto nell'anno 2005.

I ricorrenti sollecitavano la conclusione del procedimento di sanatoria nell'anno 2023 e il Comune inizialmente determinava gli oneri dovuti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e successivamente, tuttavia, il procedimento di determinazione degli oneri veniva sospeso sul rilievo che vi sarebbero ancora questioni pendenti relativa alla confisca.

A seguito di accesso agli atti, gli interessati hanno scoperto che l'Ufficio Legale del Comune aveva già riconosciuto la regolarità della situazione ma l'Amministrazione chiedeva ulteriori chiarimenti all'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e quest'ultima, interpellando il Tribunale di Catania, il quale nell'anno 2025 disponeva la cancellazione di una trascrizione pregiudizievole relativa all'immobile, confermando nuovamente che il bene non era soggetto a confisca. Gli interessati diffidavano nuovamente il Comune a concludere il procedimento, ma l'Amministrazione non provvedeva.

Il Comune non si è costituito in giudizio (pur depositando irrualmente documentazione, di cui quindi non può tenersi conto ai fini della decisione).

L'Amministrazione statale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Tar, ritenendo il ricorso fondato relativamente all'impugnazione del silenzio del Comune, in quanto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, il Comune ha l'obbligo di concludere in qualche modo il procedimento, ordinando al Comune di definire il procedimento nel termine di giorni sessanta, dichiara altresì il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, non essendo contestato il silenzio-inadempimento o altri atti adottati da tale Amministrazione.

Non può essere invece accolta la domanda relativa all'indennizzo di cui all'art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 in quanto l'indennizzo per il mero ritardo richiede comunque che il privato attivi il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi di quanto previsto dell'art. 28 del decreto legge n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013 (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, IV, 17 agosto 2023, n. 7797).